

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3996 del 20/07/2026
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 28 - EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. - CAMBIO DELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, AD USO INDUSTRIALE, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI RUBIERA (RE) LOCALITÀ CONTEA. PROC. REPPA4863 - SINADOC 22194/2026.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4179 del 20/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	Pietro Boggio Tomasaz

Questo giorno venti LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 28 - EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. - CAMBIO DELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, AD USO INDUSTRIALE, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI RUBIERA (RE) LOCALITÀ CONTEA. PROC. REPPA4863 - SINADOC 22194/2026.

IL TITOLARE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;
- la DET-2026-491 del 30/06/2026 Area Demanio Idrico. Approvazione dell'Assetto organizzativo dell'Area Demanio idrico a seguito della revisione degli incarichi di funzione disposta con D.D.G. n. 65/2026. Conferimento incarichi di funzione "Sezione regionale - Settore Aree e coordinamento relativi Poli specialistici" e "Sezione regionale - Settore Acque e coordinamento relativi Poli specialistici".

PRESO ATTO:

- che con Determina n° 2720 del 12/05/2025 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia di ARPAE, veniva disposta la variante non sostanziale della concessione (proc. REPPA4863) a CEAG Calcestruzzi e Affini,

C.F./Partita IVA 02503180354, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n° 2 pozzi, ad uso industriale, situati in Comune di Rubiera (RE), località Contea con scadenza fissata al 31/12/2029, su terreno del concessionario censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 26, mappale n. 191 e del demanio idrico censito al foglio n. 26 fronte mappale n. 191 regolarmente in disponibilità del concessionario con le caratteristiche di seguito descritte:

- portata massima di esercizio pari a l/s 35,0;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 43.000;
- della domanda acquisita al protocollo n. 60165 del 01/04/2026 con cui il Legale Rappresentante di Emiliana Conglomerati s.p.a., C.F./Partita IVA 02503180354, ha chiesto il cambio della titolarità della concessione ai sensi dell'art. 28 del r.r. 41/2001;

DATO ATTO CHE

- Emiliana Conglomerati s.p.a. ha presentato, a supporto della domanda di cambio di titolarità un Atto Notarile n. rep.55817 che stabilisce la cessione di ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di lavorazione d'inerti, esercitata in un compendio immobiliare sito a Rubiera (RE) alla via Secchia. (...) Sono in particolare compresi, nella cessione (...) tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze e titoli amministrativi in genere concessi dell'autorità competente per l'esercizio dell'attività del ramo d'azienda in oggetto”;
- ai sensi dell'art. 20 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) “... le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti ...”;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “industriale” di cui alla lett. c) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015, n. 1792/2016 e n. 1717/2021;

- il pozzo 1 risulta ubicato su terreno di proprietà demaniale, regolarmente in disponibilità del richiedente a seguito di concessione rilasciata con Determinazione n. 9307 in data 07/07/2014 dal Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po e successiva richiesta di subentro a domanda di rinnovo inoltrata il 01/04/2026 con protocollo n. 60154 attualmente in itinere;

DATO ATTO CHE IL RICHIEDENTE:

- ha costituito deposito cauzionale pari a Euro 2.512,56 corrispondente all'annualità corrente;
- ha corrisposto le spese d'istruttoria;

DATO ATTO

- la ditta richiedente risulta iscritta in aggiornamento all'“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” della Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List);
- l'iscrizione nelle cd. White List tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 1, comma 52 bis, della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;
- questo Servizio procederà a comunicare alla Prefettura competente gli estremi identificativi della ditta richiedente, ai sensi dell'art. 3ls del D.P.C.M. 18 aprile 2013;

ACCERTATO che CEAG Calcestruzzi e Affini:

- risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha costituito in data 11/05/2025 un deposito cauzionale pari a 2.487,68 euro di cui può essere disposta la restituzione, non risultando inadempimenti delle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio;

PRESO ATTO che la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 “Approvazione progetto Demanio idrico” individua nella Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente la struttura competente alla liquidazione dei depositi cauzionali da svincolare;

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di funzione "Sezione territoriale Ovest - Polo Specialistico Acque usi non agricoli", Area Demanio Idrico - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del cambio della titolarità della concessione codice pratica REPPA4863;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1 di riconoscere, fatti salvi i diritti di terzi, a Emiliana Conglomerati s.p.a., C.F./Partita IVA 02503180354, la titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee, ai sensi dell'art. 28, r.r. 41/2001 in Comune di Rubiera, località Contea, codice pratica REPPA4863, con le caratteristiche stabilite dal disciplinare d'uso allegato sottoscritto per accettazione dal concessionario, con una portata massima di esercizio pari a l/s **35,0** e un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui **43.000**;
- 2 di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2029;
- 3 di dare atto che il canoni dovuti fino all'anno 2026 sono stati corrisposti;
- 4 di dare atto che la somma complessivamente dovuta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 2.512,56 euro, è stata costituita;
- 5 di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata e di trasmetterne copia al Servizio Affari Generali della Regione Emilia Romagna comunicando che sussistono i presupposti per la restituzione del deposito cauzionale costituito dal precedente concessionario, CEAG Calcestruzzi e affini;

6 di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora la Prefettura competente dovesse comunicare la cancellazione della ditta concessionaria dalle White List;

7 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8 di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9 di rendere noto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

10 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

11 di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

L'Incarico di Funzione
Sezione territoriale Ovest - Polo
Specialistico Acque usi non agricoli

Pietro Boggio Tomasaz
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata ad Emiliana Conglomerati s.p.a., C.F./Partita IVA 02503180354, (codice pratica REPPA4863).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1 L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi rivestiti con tubazioni in ferro del diametro di 33 mm (pozzo 3) e 160 mm (pozzo 1) ed equipaggiati con elettropompe sommerse della potenza di kw 51,5 ciascuna, e aventi le seguenti caratteristiche:

- pozzo 1 profondità 23 mt. e portata 15,00 l/sec.;
- pozzo 3 profondità 28 mt. e portata 20,00 l/sec.

2 Le opere di presa sono site in Comune di Rubiera (RE), loc. Contea via Secchia n. 36, su terreno di proprietà della concessionaria (pozzo n. 3) censito al fg. n. 26, mapp. n. 191, coordinate UTM-RER X: 642.139 Y: 945.054 e del demanio fluviale (pozzo 1), censito al fg. n. 26 fronte mappale 191 regolarmente in disponibilità del richiedente, coordinate UTM-RER X: 642.239 Y: 945.043.

3 la risorsa derivata deve essere utilizzata per la lavorazione di materiali inerti.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1 Il prelievo avverrà con una portata massima di **35,0 l/sec.** e un volume annuo massimo di **43.000 m³**.

2 Il prelievo di risorsa idrica, dovrà avvenire secondo la portata massima nonché nel volume stabiliti nel provvedimento di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

3 Il prelievo avviene dal corpo idrico **Conoide Secchia - confinato superiore** (cod. 0390ER-DQ2-CCS).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2 Il canone dovuto per l'anno 2026 ammonta a euro **2.512,56**.

3 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

(<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell'amministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

4 L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1 Il deposito cauzionale versato, pari a **2.512,56 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2 L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1 La concessione è valida fino al **31/12/2029**.

2 Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3 Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.

4 Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - DECADENZA

1 Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2 In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Area concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>). Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. e al Servizio regionale competente per la tutela e la gestione delle acque. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Verifica idoneità risorsa - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

6. Subconcessione - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1 Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo

di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2 Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1 L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

2 La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

3 Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

4 L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

5 In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.

6 Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1 L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate

idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

2 Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

3 In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.

4 L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1 Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di **ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente**, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio ed, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.